

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3833-A**

*Relazione orale*  
*Relatore CAPALDI*

## TESTO PROPOSTO DALLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

**presentato dal Ministro dell'ambiente  
di concerto col Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro per gli affari regionali  
col Ministro degli affari esteri  
e col Ministro per la funzione pubblica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999**

---

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag</i>	3
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	7
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

**sul disegno di legge**

16 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge**

27 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito all'articolo 2, dopo il comma 8, un comma aggiuntivo al fine di prevedere che gli oneri derivanti dai commi 7 e 8, nonché dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997, non devono superare gli importi autorizzati dal medesimo articolo 6, comma 5, della predetta legge.

**su emendamenti**

21 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.37, 2.0.8, 3.2, 2.1 (nuovo testo), 2.32, 2.33, 2.34 (nuovo testo, limitatamente al comma 9-ter), 2.0.1 e 2.0.2, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 2.0.32, 2.0.16, 2.19, 2.20 e 2.21, per i quali il parere è contrario; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.24 e 2.27 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.8. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.3, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla riformulazione delle rispettive autorizzazioni di spesa quali limite massimo di spesa. In relazione all'emendamento 2.0.19 (secondo nuovo testo), formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 1 e parere di nulla osta sul comma 2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserita una clausola di invarianza degli oneri.

**su emendamenti**

27 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (terzo nuovo testo), 2.0.20 (secondo nuovo testo) e 2.40, osservando che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.1 (terzo nuovo testo), l'accoglimento del subemendamento 2.1/1 soddisfa la condizione già formulata sugli emendamenti 2.24 e 2.27.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BORTOLOTTO)

**sul disegno di legge**

14 aprile 1999

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: SARTO)

**sul disegno di legge**

27 aprile 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge,

premessi che:

esso impegna per finalità di miglioramento ambientale le risorse della legge finanziaria 1999 per la prosecuzione degli interventi già iniziati in base alle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426, e prevede altresì un ingente intervento per le bonifiche e l'aggiornamento del piano di recupero ambientale di Bagnoli;

incentiva mediante apposito contributo la costituzione delle agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) nelle regioni che al 31 dicembre 1998 non hanno ancora provveduto alla loro istituzione;

provvede al potenziamento delle capacità operative del Ministero dell'ambiente mediante l'impiego a tempo determinato o in comando di personale necessario in attesa del completamento delle procedure previste dalla legge n. 344 del 1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) è positiva l'incentivazione del completamento della rete delle ARPA in tutte le regioni, ma si ritiene che nel caso di ulteriore inadempienza sarebbe utile che il disegno di legge prevedesse anche adeguate penalizzazioni;

b) rispetto alla rilevanza dell'ulteriore spesa per il risanamento dell'area di Bagnoli, si ritiene necessaria una esplicita indicazione affinché gli organi di vigilanza compiano una accurata verifica retrospettiva e prospettica sul piano di risanamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Rifinanziamento degli interventi  
in campo ambientale**

Art. 1.

*(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997,  
n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)*

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, di lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 70.000 milioni per l'anno 2001.

Art. 2.

*(Disposizioni varie)*

1. Alle regioni che alla data del 31 dicembre 1998 non hanno istituito le Agenzie regionali per l'ambiente e che procedono con legge regionale alla loro istituzione, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per l'avviamento e il funzionamento, da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annue nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia. Le risorse non utilizzate a tal fine entro il

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni in campo ambientale**

Art. 1.

*(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997,  
n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)*

*Identico.*

Art. 2.

*(Disposizioni per le Agenzie regionali per  
l'ambiente)*

1. **A partire dall'anno 2000, a ciascuna delle regioni che non avranno provveduto con legge apposita, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, o che non si trovino nella fase di avviamento, è detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annualmente ripartite tra le**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

31 ottobre di ciascun anno sono assegnate, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle Agenzie regionali per l'ambiente esistenti, per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001.

2. Per il pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono, è autorizzata la spesa di lire 46.500 milioni per l'anno 1999, di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copena-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.**

**2. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziati, entro il limite massimo di lire 3.000 milioni annue nel triennio 1999-2001 per ciascuna agenzia, progetti presentati dalle agenzie regionali secondo i seguenti criteri di priorità:**

- a) proposte di qualificazione e sviluppo di controlli ambientali avanzate da agenzie ricadenti in aree depresse;**
- b) progetti che determinano, consolidano o estendono esperienze di nuova occupazione.**

**3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 34.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.**

### **Art. 3.**

**(Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)**

1. Per il pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono, è autorizzata la spesa di lire 46.500 milioni per l'anno 1999, di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copena-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ghen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento del contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo.

3. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

4. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia Oceanica», è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001.

5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata «Salina di Cervia», è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per il triennio 1999-2001 a favore del comune di Cervia.

6. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ghen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, **di concerto con il Ministero degli affari esteri**, programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo.

2. *Identico.*

*(collocato, in diversa formulazione, quale comma 2 dell'articolo 7 del presente testo)*

*(collocato, in identica formulazione, quale comma 1 dell'articolo 6 del presente testo)*

*(collocato, in identica formulazione, quale comma 3 dell'articolo 13 del presente testo)*

#### Art. 4.

*(Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane)*

1. Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedu-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re previste dal comma 3 sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire, con le stesse procedure previste dalla lettera a);

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni pubbliche e successivamente attraverso procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX».

2. La copertura dei posti di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 344 del 1997, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, deve avvenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui alla medesima lettera b) si applica al personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La copertura dei posti di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 344 del 1997, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

7. In attesa del completamento delle procedure previste per la copertura dei posti vacanti in organico dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il Ministero dell'ambiente può attivare, nel corso dell'anno 1999, fino a cinquanta contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni non rinnovabili. Al relativo onere, valutato in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede nei limiti e sulla base delle risorse già autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

8. Per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, **ed in attesa del completamento delle procedure previste per la copertura dei posti vacanti in organico dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344**, il Ministero dell'ambiente può avvalersi di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, messo in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo diniego da parte del Ministro competente, da esprimere entro trenta giorni. Al relativo onere, valutato in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. La procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 344 del 1997, introdotta dal comma 1 del presente articolo, deve essere conclusa entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al termine sono attivate le procedure concorsuali. Il bando dei concorsi deve comunque essere proposto dal Ministero dell'ambiente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora non venga rispettato il termine di cui al presente periodo, i posti resi vacanti sono automaticamente soppressi dalla dotazione organica del Ministero dell'ambiente.

*Soppresso*

5. Per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministero dell'ambiente può stipulare, a decorrere dall'anno 1999, fino a cinquanta contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni, avvalendosi per la selezione della collaborazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ). Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede nei limiti e sulla base delle risorse già autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**6. Per la migliore diffusione delle pratiche e conoscenze operative, tecniche e amministrativo-contabili in campo ambientale, finalizzate anche all'utilizzazione di cofinanziamenti dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente può attivare, a decorrere dall'anno 1999, fino a cinquanta contratti di lavoro a tempo determinato per giovani laureati di durata biennale ai fini della promozione della formazione di competenze professionali in campo ambientale. Per far fronte al relativo onere, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.**

#### **Art. 5.**

*(Modello unico ambientale)*

**1. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

*(v., in identica formulazione, il comma 5 del presente articolo)*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## **Art. 6.**

### ***(Aree naturali protette)***

**1.** Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata «Salina di Cervia», è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per il triennio 1999-2001 a favore del comune di Cervia.

**2.** Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa Teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale «Costa Teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

**3.** All'articolo 34, comma 6, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

«*l-ter*) Monte Baldo».

**4.** All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-ter*), è aggiunta la seguente:

«*ee-quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».

**5.** Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 1999, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera *ee-quater*) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

*(v., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo)*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**6. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».**

**7. L'istituzione delle aree protette marine, di cui agli articoli 5, comma 2, e 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.**

**Art. 7.**

*(Norme a tutela del mare)*

**1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si intendono ricomprese anche le spese relative ai compensi da corrispondere al personale preposto alla effettuazione delle ispezioni periodiche dei battelli convenzionati per il servizio antinquinamento marino. Alla determinazione dei predetti compensi si provvede, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

**2. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia Oceanica», è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi di mappatura.**

**Art. 8.**

*(Parchi geominerari)*

**1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero per i beni e le**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attività culturali e con la regione Sardegna, il Parco geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per i loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

2. Il Parco geominerario di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Sardegna, dalla provincia di Cagliari, dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco di cui al comma 1, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l'anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessate, il Parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che han-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;

*b)* gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera *a)*, anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

5. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco di cui al comma 4, nei limiti massimi di spesa di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

6. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, il Parco-museo delle miniere dell'Amiata; in tale intesa sono individuati:

*a)* i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;

*b)* gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera *a)*, anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

7. All'onere finanziario derivante dalla spesa per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Parco di cui al com-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma 6, nei limiti massimi di spesa di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

**Art. 9.**

*(Norme per l'Umbria)*

1. Sono assegnate lire 3.000 milioni alla regione Umbria per l'anno 1999 per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 milioni al comune di Avigliano Umbro per l'anno 2000 per la conservazione della foresta fossile di Durnarobba. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavoro pubblici;

b) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**zione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.**

**Art. 10.**

*(Formazione nel settore della difesa del suolo)*

**1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2000, presso il Ministero dell'ambiente, il «Fondo nazionale» per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo.**

**2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell'ambiente predispone, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989.**

**Art. 11.**

*(Delega per le modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)*

**1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, preservando l'unità fisica dei bacini idrografici, di cui alla citata legge n. 183 del 1989, e in coerenza con gli effetti della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuiscono unico rilievo a tutti i bacini del territorio nazionale. I criteri cui attenersi per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, anche attraverso l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente, sono i seguenti:

a) previsione di un modello organizzativo unico per tutti i bacini in termini di composizione, funzioni, poteri e risorse e della presenza negli organi istituzionali di bacino di una espressione unica dello Stato centrale per assicurare omogeneità, coordinamento e salvaguardia degli interessi nazionali;

b) garanzia che le autorità di bacino, che possono anche emanare direttive, adottino deliberazioni dotate di certezza dei tempi e delle modalità di recepimento, nonché di effettiva capacità prescrittiva.

## Art. 12.

*(Sistema cartografico)*

1. Nell'ambito delle somme di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, 2.000 milioni di lire sono destinati:

a) alla definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;**

**b) al coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;**

**c) allo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

#### **Art. 13.**

*(Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente)*

**1. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.**

**2. All'Istituto nazionale per la fauna selvatica è concesso un contributo pari a lire 1.775 milioni per l'anno 1999 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(v., in identica formulazione, il comma 6 del presente articolo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

**3.** Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

**4.** All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide».

**5.** All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche consorziati tra loro».

**6.** Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), promuove iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere specifici *referendum* consultivi sui piani di traffico adottati dalle loro amministrazioni.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 14.**

*(Registrazione EMAS)*

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le nuove autorizzazioni e le riautorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 6 con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dalle norme di cui al comma 6 e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i centoventi giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui al medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalle norme di cui al comma 6.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 6, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.**

**5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alla procedura di valutazione di impatto ambientale.**

**6. Le norme di cui al comma 1 sono le seguenti:**

*a)* decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 185;

*b)* decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*c)* decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

*d)* decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato l'aggiornamento del piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, di cui all'articolo 1, com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**7. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle norme di cui al comma 6, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge n. 15 del 1968 alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.**

**Art. 15.**

*(Dispersione nell'ambiente di prodotti per l'igiene personale)*

**1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, tramite gli scarichi fognari, di prodotti per l'igiene personale, di piccola dimensione, quali bastoncini nettaorecchie o assorbenti igienici, è fatto obbligo alle case produttrici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riportare sulle confezioni di detti prodotti, in caratteri in evidenza, la dicitura «non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici».**

**2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente in materiale biodegradabile.**

**Art. 16.**

*(Bonifica di Bagnoli)*

**1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento del piano di risanamento in corso, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è redatto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli.**

**2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003 cui si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.**

**4. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire, direttamente o tramite società partecipata, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da altra società dello stesso gruppo la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con le condizioni e modalità di cui ai commi seguenti.**

**5. L'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli può avvenire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal comma 4 del presente articolo, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successivamente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

**6. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica.**

**7. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo periodo del comma 6, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a lire 89.100 milioni per l'anno 1999, a lire 68.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 84.300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assume gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell'intervento pubblico sono reintroitati dallo Stato.

8. All'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, sono abrogati i commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

9. Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché quelle di cui al presente articolo, all'articolo 1, comma 4, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*p-bis*) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

*p-ter*) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)».

Art. 17.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 2 e 3, dell'articolo 3 commi 1 e 2, dell'articolo 4 commi 5 e 6, dell'articolo 6 commi 1 e 2 e dell'articolo 7 comma 2, pari a lire 86.600 milioni per l'anno 1999, a lire 63.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 79.300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 6, pari a lire 22.000 milioni per l'anno 1999, a lire 62.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 70.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, e **13, comma 3**, pari a lire 22.000 milioni per l'anno 1999, a lire 62.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 70.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. *Identico.*



